

**CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA  
PORTO CONTE RICERCHE**

**E**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
CAGLIARI**

Tra Porto Conte Ricerche Srl, con sede legale in S.P. 55 Porto Conte/Capo Caccia Km 8.400, Loc. Tramariglio, Alghero (SS), P.I. 01693280909, in questo atto rappresentata dall'Amministratore Unico Prof. Sergio Uzzau (d'ora innanzi denominata «PCR»)

e

Il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Cagliari, con sede Cittadella di Monserrato, SS554, (d'ora innanzi denominato DiSB)

**Premesso che**

Con la stipula di questa convenzione, Dipartimento e PCR intendono definire e consolidare la loro collaborazione scientifica nel settore dello studio del microbiota intestinale in relazione all'alimentazione ed alla salute umana.

PCR è una società partecipata da Sardegna Ricerche, fa parte del sistema regionale della ricerca e innovazione, è inserita nel Parco Tecnologico della Sardegna (Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20), ed opera come organismo di ricerca e diffusione della conoscenza ai sensi della normativa dell'Unione Europea concernente la "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione". Tra gli interessi di ricerca e settori di intervento di PCR è compreso lo studio di sistemi diagnostici finalizzati al controllo della salute umana e animale.

Il DiSB segue linee di ricerca in su diversi aspetti della biomedicina, soprattutto attraverso l'utilizzo di modelli animali di diverse patologie umane. In particolare si occupa delle patologie correlate all'invecchiamento e degli effetti modulatori della dieta.

Dipartimento e PCR, nel predetto ambito, condividono interessi di ricerca scientifica e presentano ampia complementarietà in termini di dotazione strumentale, know-how tecnico-scientifico.

Dipartimento e PCR hanno già svolto occasionali collaborazioni che hanno portato a risultati di ricerca condivisi.

Si intende quindi formalizzare e consolidare tale interazione e definirne i termini, nell'interesse e per la tutela di entrambe le istituzioni.

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

### ***Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione***

Dipartimento e PCR convengono di definire il rapporto di collaborazione scientifica nel settore microbiota intestinale in relazione all'alimentazione ed alla salute umana, finalizzato alla realizzazione dei progetti di ricerca specificati nell'allegato tecnico alla presente convenzione (allegato A), di cui costituisce parte integrante. Più specificamente le attività di ricerca oggetto della collaborazione riguarderanno:

1. Valutazione tassonomica e funzionale del microbiota intestinale in modelli sperimentali (ratto) alimentati in regime di restrizione calorica e/o con cibi fermentati della tradizione alimentare sarda;
2. Valutazione del ruolo del microambiente tissutale in relazione alle patologie correlate all'invecchiamento

### ***Articolo 2 – Responsabili della convenzione***

Dipartimento indica quale proprio responsabile della collaborazione il Prof. Ezio Laconi.

PCR indica quale proprio responsabile della collaborazione il Prof. Sergio Uzzau.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

### ***Articolo 3 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica***

I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati o di altre forme di tutela del know-how.

Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

PCR e Dipartimento si impegnano a utilizzare il rispettivo nome e/o logo solo per finalità divulgative inerenti le attività di ricerca oggetto della presente convenzione, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

#### ***Articolo 4 – Obblighi di riservatezza***

Ciascuna parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

#### ***Articolo 5 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione***

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento; per PCR le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi “ex art. 9 LR20/2015 – annualità 2017 e 2018”.

La presente convenzione non comporta alcun onere per Dipartimento, né per PCR, in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione reciprocamente dalle Parti.

#### ***Articolo 6 - Copertura assicurativa***

Dipartimento garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione nonché per responsabilità civile verso terzi di Dipartimento e dello stesso personale.

PCR garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi di PCR e del personale e collaboratori dello stesso.

#### ***Articolo 7 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro***

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale Dipartimento e dei propri collaboratori, così come di quello di PCR che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture di PCR e di Dipartimento, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale di Dipartimento e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale di PCR, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

#### ***Articolo 8 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo***

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà durata di un anno, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione Dipartimento e PCR redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

#### ***Articolo 9 - Recesso e risoluzione della convenzione***

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno due mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

#### ***Articolo 10 - Trattamento dei dati personali***

Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento.

PCR si impegna a trattare i dati personali provenienti da Dipartimento unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

#### **Articolo 11 – *Controversie***

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Sassari.

#### **Articolo 12 - *Registrazione e spese***

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

E' soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo il cui onere è assolto, in modo virtuale, da PCR.

#### **Art. 13 – *Norma finale***

Il presente accordo consta di due allegati che ne costituiscono parte integrante.

PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
BIOMEDICHE - UNICA

PER PORTO CONTE RICERCHE

IL DIRETTORE  
Prof. Roberto Crnjar

L'AMMINISTRATORE UNICO  
Prof. Sergio Uzzau

## ALLEGATO A - PROGETTO DI RICERCA

### ATTIVITA' 1

#### **Titolo del progetto:**

Valutazione tassonomica e funzionale del microbiota intestinale in modelli sperimentali (ratto) alimentati in regime di restrizione calorica e/o con cibi fermentati della tradizione alimentare sarda;

#### **Obiettivi del progetto:**

1. misurare gli effetti della restrizione calorica (time restriction) sulla organizzazione tassonomica e funzionale del microbiota intestinale .
2. monitorare l'impatto di probiotici contenuti in un alimento fermentato tradizionale (casu axedu) sul microbiota intestinale e l'effettiva colonizzazione e sopravvivenza nell'intestino da parte degli stessi.
3. Studiare il ruolo del microambiente tissutale (incluso il microbiota intestinale) nell'origine delle patologia correlate all'invecchiamento.

#### **Attività previste per il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Cagliari (Dipartimento) e Porto Conte Ricerche (PCR)**

Lo studio pilota prevede le attività di seguito descritte in una popolazione di ratti Fisher 344 sottoposti ad alimentazione *time restricted* e/o con dieta integrata da una preparazione di *casu axedu* e altrettanti controlli non trattati

- Selezione, gestione e trattamento degli animali (DiSB)
- Esecuzione delle analisi biochimico-cliniche su campioni di siero (DiSB)
- Esecuzione delle analisi metagenomiche sui campioni di feci (PCR)
- Esecuzione delle analisi metaproteomiche sui campioni di feci (PCR)
- Analisi e interpretazione dei dati (DiSB-PCR)
- Preparazione di relazioni e pubblicazioni scientifiche per la divulgazione dei risultati (DiSB-PCR).